



Comune di Parma

REGOLAMENTO SUGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con Delibera di CC n. 98 del 10/12/2014 e modificato con Delibere di CC n. 61 del 08/06/2016, n. 6 del 31/01/2017, n. 35 del 27/05/2019 e n. 104 del 27/12/2021

INDICE

- TIT. I – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**
Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- TIT. II – CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - ISTITUZIONE**
Art. 2 – Definizione
Art. 3 – Denominazione e delimitazione territoriale
Art. 4 – Elettore attivo
Art. 5 – Elettore passivo
Art. 6 – Durata dei Consigli di Cittadini Volontari
- TIT. III – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - ELEZIONE**
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Art. 8 – Modalità di elezione dei Consigli di Cittadini Volontari
Art. 9 – Modalità di voto
Art. 10 – Modalità di presentazione e sottoscrizione delle candidature
Art. 11 – Ineleggibilità incandidabilità e incompatibilità del/la Consigliere/a Volontario/a
Art. 12 – Commissione per l'elezione dei Consigli di Cittadini Volontari
Art. 13 – Pubblicazione delle liste
Art. 14 – Scrutini
Art. 15 – Proclamazione degli eletti
- TIT. IV – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - STRUTTURA**
Art. 16 – Insediamento
Art. 17 – Organi dei Consigli di Cittadini Volontari
Art. 18 – Sostituzione temporanea e revoca del/della Coordinatore/trice e del/della Coordinatore/trice Vicario/a
Art. 19 – Funzioni e competenze dei C.C.V.
Art. 20 – Relazioni tra C.C.V. e Amministrazione Comunale
Art. 21 – Convocazione e svolgimento delle sedute dei C.C.V.
Art. 22 – Disciplina di funzionamento interno
Art. 23 – Sedi e supporto amministrativo e organizzativo
Art. 24 – Dimissioni del/della Consigliere/a Volontario/a
Art. 25 – Decadenza del/della Consigliere/a
Art. 26 – Sospensione del/della Consigliere/a Volontario/a

- Art. 27 – Sostituzione del membro del C.C.V.
- Art. 28 – Scioglimento del Consiglio
- Art. 29 – Conferenza dei/delle Coordinatori/trici dei Consigli di Cittadini Volontari

TIT. V – ULTERIORI ORGANISMI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 30 – Assemblee dei Cittadini
- Art. 31 – Laboratori Tematici
- Art. 32 – Consulta dei Popoli e Consigliere/a Aggiunto/a
- Art. 33 – Convocazione e funzionamento Consulta dei Popoli
- Art. 34 – Bilancio Partecipativo
- Art. 35 – Cittadinanza Attiva
- Art. 36 – Dialogo 2.0

TIT. VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 – Norma transitoria
- Art. 38 – Abrogazioni
- Art. 39 – Entrata in vigore

TIT. I – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento in osservanza dell'art. 8 del T.U. n. 267/2000 e del vigente Statuto del Comune di Parma disciplina i principi generali della partecipazione popolare al governo della città.
2. Sono organismi di partecipazione popolare del Comune di Parma:
 - a) I Consigli di Cittadini Volontari d'ora in poi C.C.V.;
 - b) le Assemblee dei Cittadini;
 - c) i Laboratori Tematici;
 - d) la Consulta dei Popoli e il/la Consigliere/a Aggiunto/a d'ora in poi C.A.;
 - e) il Bilancio Partecipativo;
 - f) la Cittadinanza attiva;
 - g) il Dialogo 2.0.
3. La partecipazione attiva agli organismi di cui al presente regolamento comporta la sottoscrizione di apposita dichiarazione:
 - a) di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo e il nazismo;
 - b) di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, art.4 L. 20 giugno 1952 n. 645, L. 25 giugno 1993 n. 205 e loro eventuali successive modifiche);
 - c) di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza;
 - d) di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie o gestualità a essi chiaramente riferiti.

TIT. II – CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI – ISTITUZIONE

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. In conformità con quanto previsto dallo Statuto Comunale in materia di Partecipazione Popolare, vengono istituiti i Consigli di Cittadini Volontari allo scopo di assicurare una più larga ed incidente partecipazione della cittadinanza nella condivisione di problematiche di rilevante interesse pubblico.
2. I C.C.V. sono organismi volontari, apartitici, aconfessionali, rappresentano i bisogni delle comunità locali e ne promuovono la partecipazione attiva.
3. Con questo impegno civile i C.C.V. esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
4. le funzioni svolte dai membri dei C.C.V. sono a titolo gratuito.

ART. 3 – DENOMINAZIONE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE

1. Il territorio comunale si intende articolato nei tredici Quartieri storici, sul cui territorio opereranno i nuovi organismi di partecipazione che ne assumeranno anche la specifica denominazione, come da allegata cartografia:
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Parma Centro
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Oltretorrente
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Molinetto
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Pablo
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Golese
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Pancrazio
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Leonardo
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Cortile San Martino
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Lubiana
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Lazzaro
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Cittadella
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Montanara
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Vigatto
2. Si valorizzeranno anche i territori su cui insistono le frazioni di Parma. Ogni C.C.V. nominerà al suo interno un/a referente delegato/a ai rapporti con le frazioni.

ART. 4 – ELETTORATO ATTIVO

1. Per ciascuno dei tredici C.C.V. hanno diritto di voto:
 - a) i cittadini e le cittadine italiani/e e comunitari/e residenti nel comune di Parma che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto;
 - b) i cittadini e le cittadine extracomunitari/e residenti nel comune di Parma da almeno 1 anno alla data del voto e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto.
2. Ogni elettore e ogni elettrici potrà esprimere il proprio voto esclusivamente per i candidati o le candidate nelle liste del quartiere di residenza.

ART. 5 – ELETTORATO PASSIVO

1. I C.C.V. possono essere composti da:
 - a) i cittadini e le cittadine italiani/e e comunitari/e residenti o domiciliati nel comune di Parma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto;
 - b) i cittadini e le cittadine extracomunitari/e residenti nel comune di Parma da almeno 1 anno alla data del voto e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto.
 - c) gli studenti e le studentesse non residenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Parma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto e siano domiciliati nel Comune di Parma.
Il domicilio dovrà essere attestato attraverso apposita autodichiarazione.
2. Il numero minimo di componenti di ciascun C.C.V. è fissato a 5.
3. Il numero massimo è determinato considerando il rapporto di un componente ogni mille residenti, arrotondato per eccesso.
4. Si garantisce comunque, la composizione di 11 componenti nei C.C.V. rappresentativi di quartieri meno popolosi, fermo restando il numero minimo di cui al comma 2, per la regolare composizione dei C.C.V. suddetti.
5. Ciascun componente dei C.C.V. dovrà essere nelle condizioni di cui all'art. 11.

ART. 6 – DURATA DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. I C.C.V. rimangono in carica per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione.

TIT. III – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI – ELEZIONE

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il/la Responsabile del procedimento è il/la Dirigente dell'Ufficio competente in materia di Partecipazione-che può esercitare facoltà di delega anche solo per parti del procedimento.
2. Il/la Dirigente competente in materia di Servizi elettorali e il/la Dirigente competente in materia di Servizi informatici, curano la predisposizione delle liste degli elettori/trici suddivise per quartiere.
3. Per le necessità attuative il/la Responsabile del procedimento può impiegare anche personale appositamente formato.

ART. 8 – MODALITA' DI ELEZIONE DEI CONSIGLI DEI CITTADINI VOLONTARI

1. L'elezione dei C.C.V. avviene con la periodicità stabilita dall'art. 6 secondo le seguenti modalità:
 - a) la procedura di elezione dei CCV deve concludersi con l'approvazione della graduatoria provvisoria, entro e non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione del manifesto con cui il Sindaco indice i comizi elettorali;
2. La procedura di elezione si compone delle seguenti fasi:
 - a) presentazione delle autocandidature e sorteggio di un campione della popolazione ai fini della candidatura;
 - b) pubblicazione dei/delle candidati/e ammessi/e;
 - c) la votazione avrà durata di 7 giorni consecutivi;
 - d) entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle operazioni di voto potranno essere presentati reclami o contestazioni sui quali la Commissione si esprimerà entro i successivi 5 giorni;
3. I/le Consiglieri/e uscenti restano in carica fino all'elezione notificata dei nuovi eletti e delle nuove elette.
4. Il procedimento elettorale per la costituzione dei C.C.V., si attiva con la convocazione dei comizi elettorali, disposta dal Sindaco con proprio atto e pubblicizzata anche sul portale del Comune di Parma, indicante giorno, orario e luoghi della votazione.
5. Per ogni CCV verrà presentato un unico elenco di candidati/e che sarà formato da un numero massimo di 50 candidati/e dei quali il 50% di autocandidati/e e il 50% di cittadini/e sorteggiati/e dalla banca dati anagrafica comunale, secondo un criterio di casualità. In ogni lista si dovrà ricercare l'equilibrio di genere garantendo ove possibile almeno 1/3 di presenza del genere meno rappresentato.
6. Preliminarmente rispetto all'inizio della campagna elettorale, verranno espletati i seguenti passaggi sempre rispettando la parità di genere:
 - a) le autocandidature verranno inserite nella lista in ordine di numero di firme di sostegno presentate, fino al raggiungimento del limite di cui al comma precedente. In caso di parità si procederà a sorteggio;
 - b) individuazione tramite sorteggio di un campione della popolazione a cui proporre l'accettazione alla candidatura fino al raggiungimento del limite di cui al comma precedente.
7. Qualora il numero dei nominativi compresi nella lista, non sia pari al numero previsto dei/delle Consiglieri/e da eleggere per ogni singolo quartiere, le elezioni di quel C.C.V. potranno avere

- luogo, purché il numero dei nominativi sia pari al numero minimo di cui all'art. 5 comma 2.
8. La posizione nella lista verrà determinata da un sorteggio tra tutti coloro che si sono candidati.
 9. Ogni elettore/trice può esprimere due preferenze di genere opposto.

ART. 9 – MODALITA' DI VOTO

1. L'espressione del voto avverrà secondo modalità informatiche, on line presso le sedi degli uffici territoriali decentrati da postazioni messe a disposizione dal Comune di Parma, e/o in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico.

ART. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ciascun candidato/a deve presentare la propria candidatura su apposite interfacce web, riportanti la dichiarazione di presentazione con indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza (ed eventuale autodichiarazione di domicilio, se diverso dalla residenza), oltre al numero del documento di identificazione data di rilascio, al recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e fotografia. Dovrà essere allegata la dichiarazione con la quale il/la candidato/a autocertifica di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 11.
2. Ciascun candidato/a ha facoltà di candidarsi nel quartiere di residenza/domicilio o, in alternativa, nel quartiere dove ha sede l'attività artigianale o commerciale di vicinato in cui lavora.
3. Per la presentazione delle candidature sarà garantito l'accesso a postazioni messe a disposizione dal Comune di Parma, collocate presso il Centro Direzionale Unico o altre sedi.
4. All'atto dell'inserimento nel sito web non saranno accettate le candidature che non soddisfino i requisiti previsti.
5. La presentazione della candidatura dovrà essere corredata da una scheda, contenente il proprio profilo in cui siano esplicitati le competenze, i valori, le motivazioni, che stanno alla base della candidatura.
6. Per gli/le autocandidati/e all'elezione dei C.C.V. la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sostenuta da un minimo di 25 elettori/trici residenti nel territorio di competenza ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. Tale elenco dovrà essere consegnato agli sportelli polifunzionali del Centro Direzionale Unico (D.U.C.) per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra.
7. Per i cittadini e le cittadine sorteggiati/e non vi è l'obbligo di far sostenere la propria candidatura da parte di altri elettori/trici. Gli stessi dovranno aderire alla proposta di candidatura, mediante l'inserimento del proprio nominativo nelle interfacce web di cui ai commi 1 e 2.
8. Ogni elettore/trice può sottoscrivere solamente una candidatura.

ART. 11 – INELEGGIBILITA', INCANDIDABILITA' E INCOMPATIBILITA' DEL/DELLA CONSIGLIERE/A VOLONTARIO/A

1. Il/La Consigliere/a Volontario/a non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incandidabilità stabilite dalla legge e dallo Statuto per la carica di Consigliere/a Comunale, in quanto applicabili.
2. Sono incompatibili le funzioni di C.A. (componente della Consulta dei Popoli di cui all'art.32 del presente Regolamento), di Consigliere/a di un C.C.V. e di Consigliere/a Comunale.
3. Sono altresì incompatibili con le funzioni di Consigliere/a dei C.C.V. le cariche elettive ricoperte

a seguito di tornate elettorali amministrative, nazionali ed europee.

ART. 12 – COMMISSIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. Viene istituita una Commissione per supervisionare l'elezione dei C.C.V. composta da:
 - a) Segretario Generale o suo sostituto;
 - b) Dirigente competente in materia di Partecipazione;
 - c) Dirigente dei Servizi Demografici ed Elettorali.
2. La Commissione accerta la regolarità della presentazione delle candidature, così come previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.
3. In particolare provvederà:
 - a) ad accertare l'inesistenza di cause di ineleggibilità come da art. 11;
 - b) a verificare il numero dei/delle sostenitori/trici;
 - c) ad assegnare con sorteggio la posizione all'interno delle liste in seduta pubblica.
4. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige processo verbale.

ART. 13 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

1. Gli elenchi, per ciascun C.C.V. sono pubblicati on-line sul portale del Comune e ne verrà anche data ampia diffusione con diverse modalità.

ART. 14 – SCRUTINI

1. Gli scrutini avverranno senza soluzione di continuità rispetto alle operazioni di voto.
2. Il/La Responsabile del procedimento dà atto del risultato della votazione nel verbale, che verrà compilato in duplice esemplare.
3. Non può essere considerato parte di un organismo elettivo chi non ha ricevuto voti.

ART. 15 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Sono eletti/e a componenti dei C.C.V. i/le candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze prevale il/la più giovane di età.
2. Ad ogni eletto/a, sarà notificata a cura del/della Responsabile del procedimento la nomina con indicazione della data, luogo ed ora della prima seduta del C.C.V.
3. Su eventuali reclami o contestazioni relative alla procedura elettorale si esprime la Commissione di cui all'articolo 12.

TIT. IV – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - STRUTTURA

ART. 16 – INSEDIAMENTO

1. Il C.C.V. si considera validamente costituito se risulta eletto il numero minimo previsto dei Consiglieri per ogni singolo quartiere, determinato all'art. 5 comma 2.
2. La prima seduta dei C.C.V. è presieduta fino all'elezione del/della Coordinatore/trice, dall'eletto/a che ha ottenuto il numero più elevato di voti dell'unica lista territoriale e, a parità, il/la più giovane di età.

ART. 17 – ORGANI DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. I C.C.V. nella loro prima riunione, che deve essere convocata dal Sindaco o delegato/a, eleggono

- al proprio interno:
- a) un/a Coordinatore/trice
 - b) un/a Coordinatore/trice Vicario/a
2. Per le elezioni del/della Coordinatore/trice e del/della Vicario/a è richiesta la maggioranza semplice dei/delle votanti nella prima votazione;
 - a) nel caso in cui nella prima votazione non si determinasse la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i 2 candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
 - b) In caso di parità assoluta di voti, andrà al ballottaggio il/la più giovane di età;
 3. Alla seconda votazione, in caso di parità assoluta tra i candidati/e ammessi al ballottaggio, sarà eletto il/la più giovane di età.
 4. Le cariche di Consigliere/a, Coordinatore/trice e Coordinatore/trice Vicario/a non prevedono compensi e/o indennità.
 5. Il/La Coordinatore/trice, che rappresenta il C.C.V., convoca, presiede e coordina le riunioni del Consiglio, modera e regola gli interventi, garantendo il regolare svolgimento delle riunioni.
 6. Il/La Coordinatore/trice Vicario/a fa le veci del/della Coordinatore/trice in caso di suo impedimento e/o assenza.

ART. 18 –SOSTITUZIONE TEMPORANEA E REVOCA DEL/DELLA COORDINATORE/TRICE E DEL/DELLA COORDINATORE/TRICE VICARIO/A

1. Il/la Coordinatore/trice, in caso di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è sostituito dal/dalla Coordinatore/trice Vicario/a e, in sua assenza, dal/dalla Consigliere/a che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. Il periodo di assenza del/della Coordinatore/trice e/o del/della Coordinatore/trice Vicario/a non può superare le tre assenze ingiustificate consecutive. Decorso tale periodo, uno/a o più consiglieri/e possono proporre al C.C.V. di dichiarare la loro revoca;
3. Per la dichiarazione di revoca è richiesta la maggioranza semplice dei/delle votanti;
4. Il C.C.V. potrà revocare il/la Coordinatore/trice e/o il/la Coordinatore/trice Vicario/a a maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto.

ART. 19 – FUNZIONI E COMPETENZE DEI C.C.V.

1. I C.C.V. svolgono funzioni di rappresentanza dei bisogni delle comunità locali e di promozione della partecipazione attiva; esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti dell'Amministrazione Comunale, che si impegna a dare riscontro entro 30 giorni a quanto pervenuto in forma scritta.
2. Le competenze dei C.C.V. sono in particolare:
 - a) approfondire la conoscenza dei problemi di carattere economico, sociale, ambientale, culturale, sportivo, igienico sanitario del proprio territorio, indicare eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;
 - b) promuovere rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all'informazione e all'approfondimento di problemi economici, sociali, ambientali, culturali sportivi e igienico sanitari interessanti la collettività di riferimento;
 - c) collaborare alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con gli assessorati competenti;
 - d) elaborare proposte di intervento in materia di opere pubbliche e suggerire interventi

- relativi al piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e della viabilità, fornendo eventuale collaborazione all'assessore competente;
- e) promuovere e suggerire interventi a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale;
 - f) il C.C.V. è coinvolto nell'elaborazione di proposte per la formazione del Bilancio di tipo partecipativo, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento;
 - g) proporre e suggerire interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio di riferimento;
 - h) collaborare con eventuali ulteriori organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione Comunale attraverso questa disciplina;
 - i) collaborare con gli organi competenti nella gestione delle emergenze;
 - j) collaborare con il sistema di protezione civile;
 - k) esprimere pareri non vincolanti sul bilancio partecipativo.

4. I C.C.V. possono organizzare almeno una volta all'anno le Camminate di Quartiere come momento di conoscenza approfondita del territorio. Le Camminate potranno essere proposte anche dalla cittadinanza, dalle associazioni attive sul territorio e dai Laboratori Tematici.

- a) alle camminate di quartiere prende parte il Sindaco, o uno o più Assessori/e competenti in relazione alle materie e alle finalità per cui è stata promossa l'iniziativa;
- b) durante il percorso i/le partecipanti possono scambiare osservazioni, esporre problemi ed idee, al fine di condividere informazioni e far nascere spunti per la soluzione dei problemi emersi. Le camminate hanno un orario di inizio e di termine, un percorso di massima e un luogo di arrivo;
- c) al termine viene redatta una breve sintesi di quanto emerso, a cura del/della Coordinatore/trice dei C.C.V., e vengono proposte le soluzioni possibili, da realizzare, eventualmente, anche con la collaborazione della cittadinanza secondo il principio di sussidiarietà;
- d) le camminate di quartiere vengono adeguatamente divulgate tra la popolazione al fine di garantire la massima partecipazione.

ART. 20 – RELAZIONI TRA C.C.V. E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Al fine di consentire la partecipazione all'esercizio della funzione di indirizzo politico e di governo della città, ciascun Assessore/a programma, almeno una volta l'anno, apposite sedute dei/delle Coordinatori/trici dei C.C.V., per un confronto e una verifica circa l'andamento dei piani e dei programmi specifici che l'Amministrazione prevede.

ART. 21 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEI C.C.V.

1. I C.C.V. sono convocati dal/dalla Coordinatore/trice; possono farne richiesta scritta anche il Sindaco, ciascun Assessore/a, o almeno un quinto dei propri componenti. In tali casi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
2. I C.C.V. si riuniscono con cadenza almeno mensile. Alle riunioni dei C.C.V. possono partecipare cittadini/e, anche in rappresentanza di associazioni del territorio in qualità di uditori/trici, che con la loro collaborazione possono contribuire al buon funzionamento dei C.C.V.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvo i casi previsti dalla legge.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del numero minimo di consiglieri/e di cui all'art. 5 punto 2.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei/delle votanti.

6. Le sedute sono verbalizzate da un componente dei C.C.V. e trasmesse all'Ufficio competente in materia di Partecipazione per la successiva pubblicazione on line.

ART. 22 – DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO INTERNO

1. Il funzionamento interno dei CCV è stato regolamentato da una apposita disciplina adottata con provvedimento del/della Dirigente dell'ufficio competente in materia di Partecipazione.

ART. 23 – SEDI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

1. I C.C.V. svolgono le loro attività in una sede messa a disposizione dal Comune.
2. Al fine di un più efficace svolgimento delle loro funzioni, i Consigli stessi possono avvalersi del supporto amministrativo e organizzativo dell'ufficio competente in materia di Partecipazione.
3. Ove necessario, l'Amministrazione comunale assicurerà la presenza alle riunioni del C.C.V. di un/a proprio/a rappresentante incaricato/a.

ART. 24 – DIMISSIONI DEL/DELLA CONSIGLIERE/A VOLONTARIO/A

1. In caso di dimissioni dalla funzione di un componente dei C.C.V., le stesse vanno comunicate al/alla Coordinatore/trice o in sua carenza al/alla Vicario/a o, in sua ulteriore carenza, al Consigliere/a che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e all'Ufficio competente in materia di Partecipazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Il C.C.V. ne prende atto e provvede alla surroga ai sensi del successivo art. 27, nel corso della seduta successiva.

ART. 25 – DECADENZA DEL/DELLA CONSIGLIERE/A VOLONTARIO/A

1. Il/La Consigliere/a volontario/a decade:
 - a) per sopravvenute condizioni di incompatibilità non rimosse;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive di Consiglio.
2. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio previa contestazione inviata all'interessato/a e all'Ufficio competente in materia di Partecipazione, anche telematicamente, a cura del/della Coordinatore/trice.

ART. 26 SOSPENSIONE DEL/DELLA CONSIGLIERE/A VOLONTARIO/A

1. Nel caso in cui il/la Consigliere/a partecipi ad una tornata elettorale amministrativa, nazionale, europea, viene temporaneamente sospeso/a dalla carica.
2. In caso di elezione il/la Consigliere/a decade automaticamente.

ART. 27 – SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DEL C.C.V.

1. Il C.C.V. prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla loro avvenuta presentazione. Nella stessa seduta, si procede alla sostituzione del/della Consigliere/a con il primo dei/delle non eletti/e. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente le attività del C.C.V.

ART. 28 – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il C.C.V. può essere sciolto dal Sindaco, se ricorrano le seguenti motivazioni e dopo che sia intervenuta espressa diffida:

- a) quando in modo grave e continuato non adempia alle funzioni proprie o ad esso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento e lo svolgimento delle attività di competenza a causa della mancata elezione del/della Coordinatore/trice entro 30 giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e;
 - c) quando per qualsiasi motivo, il numero minimo dei componenti dei C.C.V. scenda sotto il limite previsto dall'art. 5 comma 2.
2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, decorsi 30 giorni, ad indire nuove elezioni.
 3. Nell'ipotesi in cui alla scadenza naturale dei C.C.V. manchino non più di 180 giorni, non si procede al rinnovo. Il/la Coordinatore/trice ed il/la Coordinatore/trice Vicario/a restano in carica per l'espletamento delle funzioni ordinarie, fino al rinnovo del nuovo Organismo di partecipazione.

ART. 29 – CONFERENZA DEI/DELLE COORDINATORI/TRICI DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. E' istituita la Conferenza dei/delle Coordinatori/trici dei C.C.V. con compiti di coordinamento, confronto e informazione sui problemi e sulle iniziative dei Consigli.
2. Il/la Presidente della Conferenza resta in carica 6 mesi dalla nomina con designazione tramite sorteggio.
3. In esito al sorteggio verrà stilata una lista dalla quale, a rotazione, verrà individuato/a il/la nuovo/a Presidente.
4. Il sorteggio avverrà alla presenza dei/delle Coordinatori/trici dei C.C.V.
5. La Conferenza dei Coordinatori/trici si riunisce su richiesta di almeno 3 Coordinatori/trici di C.C.V. o su richiesta formulata da parte dell'Amministrazione Comunale, quando ne ravvisi la necessità.
6. I tempi e le modalità per la sua convocazione sono analoghi a quelli previsti per i C.C.V.
7. La Conferenza è convocata dal/dalla Presidente comunque almeno due volte all'anno.
8. La mancata e ingiustificata convocazione della Conferenza nei casi di cui ai commi 5 e 7 comporterà la decadenza automatica del/della Presidente.

TIT. V – ULTERIORI ORGANISMI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 30 – ASSEMBLEE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE

1. Il/le Coordinatori/trici dei C.C.V., in accordo con il Sindaco o delegato/a, convocano le Assemblee dei cittadini, almeno una volta all'anno, per discutere e approfondire con gli stessi, problemi e interessi specifici dell'area territoriale. Le Assemblee sono convocate inoltre per dare riscontro alla cittadinanza delle azioni intraprese e dei progetti realizzati sui territori.
2. Le Assemblee dei Cittadini hanno la funzione di favorire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte della cittadinanza, di promuovere la partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte in materia economica, sociale, culturale, sportiva, urbanistica, ambientale e di pianificazione della rispettiva area.
3. I/le Coordinatori/trici dei C.C.V. devono, entro 30 giorni, convocare l'Assemblea quando lo richiedano almeno due quinti di ogni singolo C.C.V. o almeno 100 cittadini/e residenti nel quartiere.

4. Della riunione dell'Assemblea viene redatto il verbale nel quale sono riportati in sintesi gli elementi del dibattito, i giudizi e le proposte emerse.

ART. 31– LABORATORI TEMATICI

1. Allo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse del territorio sono istituiti Laboratori Tematici.
2. E' assegnata a ciascun Settore Comunale l'attivazione dei Laboratori Tematici negli ambiti di competenza, nonché l'individuazione delle modalità procedurali per la composizione ed il funzionamento degli organismi in questione.
3. I Laboratori Tematici sono istituiti con atto di Giunta Comunale, che ne definisce il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
4. I C.C.V. possono avvalersi del supporto dei Laboratori Tematici per approfondimenti e proposte di soluzioni su temi specifici di ciascun C.C.V., dandone preventiva comunicazione all'Ufficio competente in materia di Partecipazione.
5. I tavoli tecnici, i tavoli di consultazione ed altri organi collegiali analoghi, presenti nell'ordinamento interno del Comune di Parma, dovranno essere uniformati alle previsioni di cui all'art. 31 Regolamento di Partecipazione nonché a quanto con atti di Giunta GC 2015 – 174 del 8 /07/ 2015 e GC 2017 – 373 del 15/11/2017, è stato disposto circa le modalità operative di costituzione, divenendo in tal modo “laboratori tematici”.

ART. 32 – CONSULTA DEI POPOLI E CONSIGLIERE/A AGGIUNTO/A

1. Il Comune di Parma favorisce quanto più possibile la partecipazione alla vita pubblica locale da parte di cittadini/e, lavoratori/trici, studenti/esse stranieri/e presenti nel territorio di Parma. Al fine di dare voce ai cittadini e alle cittadine provenienti da Paesi extra-UE che non abbiano ancora acquisito la cittadinanza italiana, viene istituita la Consulta dei Popoli. La Consulta dei Popoli favorisce il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture, l'inserimento sociale e l'interazione tra tutti i cittadini stranieri abitanti nel Comune di Parma.
2. La Consulta ha funzioni consultive, propositive e di indirizzo, di natura non vincolante per l'Amministrazione comunale nelle materie del Consiglio Comunale.
3. La Consulta quale organo di collegamento tra le comunità dei cittadini di origine straniera extra-UE e l'Amministrazione comunale ha, in particolare, le funzioni di:
 - a) esprimere pareri sulle progettualità dell'Amministrazione in materia di immigrazione;
 - b) favorire le relazioni ed il confronto tra le diverse esperienze impegnate nell'ambito dell'immigrazione, con particolare riferimento alla realtà cittadina;
 - c) sviluppare l'osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni e la partecipazione attiva ad azioni anche di ricerca, promosse dall'Amministrazione comunale;
 - d) realizzare attività di informazione, aggregazione e confronto rivolto a singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - e) promuovere dibattiti ed incontri;
4. La Consulta dei Popoli è composta da cittadini di origine straniera extra-UE, compresi coloro che, nel corso della permanenza in Italia, abbiano acquisito la cittadinanza italiana. Ogni Associazione di Volontariato o di Promozione Sociale, Associazione Studentesca, gruppi liberamente costituiti, presente nel territorio comunale, avrà facoltà di nominare un/a proprio/a rappresentante extracomunitario/a (senza cittadinanza italiana) e uno/a che abbia acquisito, nel corso della permanenza in Italia, la cittadinanza. Entrambi faranno parte della

Consulta. I/Le rappresentanti scelti/e devono essere residenti o domiciliati da almeno 1 anno nel Comune di Parma e designati/e, con apposito atto, dalle singole associazioni. I cittadini e le cittadine che non fanno parte di alcuna associazione, devono chiedere di aderire a una di esse al fine di presentare la propria candidatura. L'organo decisionale della Consulta è l'Assemblea dei rappresentanti composta dalla totalità dei nominati. Le riunioni della Consulta dei Popoli sono pubbliche e la partecipazione, in qualità di uditore/trice, è garantita a tutti/e.

5. La Consulta rimane in carica per un periodo di due anni dalla sua costituzione e potrà essere ampliata con nuovi componenti qualora ne facciano richiesta Associazioni, aventi le caratteristiche di cui al punto 4, non presenti nella stessa.
6. Sono designabili a rappresentanti nella Consulta dei Popoli le persone – designate dalle Associazioni - che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di un paese straniero extra-UE, “status” di apolide o cittadinanza italiana acquisita in seguito alla permanenza sul territorio italiano;
 - b) possesso di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e residenti e/o domiciliati nel Comune di Parma da almeno 1 anno prima della data della designazione;
 - c) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
 - d) dichiarino di non essere componenti di altri organismi rappresentativi in materia d'immigrazione, in altri Enti locali;
 - e) dichiarino di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge o dallo Statuto, per la carica di Consigliere/a Comunale;
 - f) sono altresì incompatibili le funzioni di Consigliere/a Comunale e le cariche elettive ricoperte a seguito di tornate elettorali amministrative, nazionali ed europee.
7. La Consulta eleggerà al proprio interno, il/la C.A. e il/la Vice C.A. che lo/la sostituirà in caso di impedimento e/o assenza. Possono candidarsi a C.A. i cittadini e le cittadine extra-UE non ancora in possesso della cittadinanza italiana.

Le Associazioni che risultano espressione di una sola comunità/nazionalità, potranno esprimere un unico candidato della medesima comunità/nazionalità e un solo voto relativamente alla medesima comunità/nazionalità.

Le Associazioni costituite da cittadini/e di origine straniera che risultano espressione di diverse comunità/nazionalità, potranno esprimere un/a solo/a candidato/a e un solo voto.

L'elezione si svolgerà con voto palese.

Il sopravvenuto conseguimento della cittadinanza italiana comporterà la decadenza dalla carica e la conseguente procedura di nomina del/della C.A.
8. Al/Alla C.A. è affidato l'incarico di convocare le riunioni della Consulta con cadenza mensile e comunque preliminarmente a ogni Consiglio Comunale. E' inoltre responsabile della verbalizzazione di tali riunioni.
9. Il/La C.A. partecipa ai Consigli Comunali e alle Commissioni, come stabilito dallo Statuto e sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
10. Il/La C.A. resta in carica per un periodo di 2 anni dalla sua elezione. La Consulta potrà revocare il/la C.A. per sopravvenuta incompatibilità o su richiesta della maggioranza assoluta.
11. Il ruolo del/della C.A. è stabilito dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il/La C.A. rappresenta inoltre le determinazioni della Consulta presso il Consiglio Comunale, che verranno redatte in forma scritta e collegiale e votate a maggioranza semplice. Il/La C.A. le porterà in Consiglio Comunale secondo le forme e le modalità coerenti al relativo Regolamento. Nel caso il/la C.A. abbia necessità di presentare interrogazioni o comunicazioni urgenti, lo stesso dovrà riferire alla Consulta quanto espresso

in sede di Consiglio.

12. Le dimissioni del/della C.A., in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vanno comunicate al Presidente del Consiglio Comunale, ai componenti della Consulta e all'Ufficio competente in materia di Partecipazione e sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

ART. 33 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO CONSULTA DEI POPOLI

1. La Consulta dei Popoli è convocata dal/dalla C.A., anche su richiesta del Sindaco o di ciascun Assessore/a o almeno da 7 componenti della Consulta.
2. La riunione dovrà tenersi entro 10 giorni dalla richiesta.
3. La riunione della Consulta è validamente convocata se è presente la metà dei componenti.
4. Ogni componente dovrà apporre una firma in entrata e in uscita dalle riunioni.
5. L'assenza ingiustificata dei componenti della Consulta per più di tre volte consecutive ne comporta la decadenza.
6. Le decisioni si intendono assunte a maggioranza semplice dei/delle votanti.
7. Le riunioni saranno verbalizzate dal/dalla C.A. Il Verbale sarà letto e approvato seduta stante per permetterne la trasmissione all'Ufficio competente in materia di Partecipazione per la pubblicazione on line.
8. Per tutte le attività della Consulta, l'Amministrazione Comunale garantirà il proprio supporto attraverso l'Ufficio competente in materia di Partecipazione e ove necessario assicurerà presenza alle riunioni di un/a proprio/a incaricato/a.

ART. 34 – BILANCIO PARTECIPATIVO

1. Al fine di permettere alla cittadinanza di partecipare attivamente allo sviluppo e all'elaborazione della politica municipale viene istituito il Bilancio Partecipativo.
2. La Giunta comunale attiva la programmazione triennale del Bilancio Partecipativo realizzato su base territoriale nei vari quartieri in cui è suddivisa la città. Nel corso di incontri pubblici la popolazione di ciascun quartiere è invitata ad indicare esigenze e priorità nei diversi ambiti al fine di contribuire ad orientare le scelte relative alla destinazione delle risorse di cui l'Amministrazione dispone.
3. Le modalità di attuazione e di tenuta del Bilancio Partecipativo sono normate secondo quanto disposto all'art. 7 comma 4 del Regolamento di contabilità, che dispone che *una quota di risorse del bilancio viene riservata per il bilancio partecipativo. I criteri e le modalità con cui tali risorse potranno essere utilizzate sono definiti dalla Giunta Comunale.*

ART. 35 – CITTADINANZA ATTIVA

1. Allo scopo di promuovere la cittadinanza attiva vengono sostenuti progetti di volontariato, attraverso patti di collaborazione, al fine di orientare i cittadini e le cittadine verso un maggiore impegno sociale.
2. La proposta è rivolta a chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età.
3. Gli ambiti di intervento e di impegno, riferiti a questo strumento di partecipazione, e le relative modalità di attuazione, sono normati da apposito Regolamento.

ART. 36 – DIALOGO 2.0

1. Al fine di garantire il più ampio e tempestivo coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche relative ai rispettivi territori, il Comune adegua e promuove il coinvolgimento della stessa

- attraverso l'uso delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione.
2. Rafforza pertanto la propria azione tramite pagina web dedicata sul sito istituzionale comunale.
 3. Tale spazio on-line consente di fornire alla cittadinanza informazioni dettagliate, aree di confronto e dibattito, spazi di condivisione di idee, pareri, opinioni e contributi su progetti e temi importanti per la città e sulle iniziative di partecipazione in corso e i verbali dei C.C.V.
 4. Le attività di informazione e partecipazione potranno essere realizzate anche utilizzando luoghi virtuali già frequentati dalla cittadinanza, tra cui social network, piattaforme web 2.0, applicativi social utilizzati attraverso smartphone e altri dispositivi portatili.

TIT. VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 - NORMA TRANSITORIA

1. Qualora non sia raggiunto il limite minimo previsto dall'art. 5 comma 2, il C.C.V. che non ha raggiunto il limite sopracitato, è automaticamente accorpato al C.C.V. che per le caratteristiche socio territoriali risulta più idoneo a svolgere, di concerto, l'attività istituzionale. Ciascun candidato/a del C.C.V. accorpato ai sensi del precedente periodo assume lo status di Consigliere/a, ivi compreso l'esercizio del diritto di voto, nonché esercita ogni altra prerogativa riconosciuta ai/alle Consiglieri/e del C.C.V. ai sensi del presente regolamento.
2. L'accorpamento viene disposto con deliberazione di Giunta Comunale.
3. I C.C.V., alla scadenza dei periodi di durata del rispettivo mandato di cui all'art. 6 del presente Regolamento, rimangono in carica anche oltre lo spirare del termine previsto, fino alla costituzione dei nuovi Consigli.
4. La Consulta dei Popoli, alla scadenza del periodo di durata di cui all'art.32 del presente Regolamento rimane in carica oltre lo spirare del termine previsto fino alla costituzione della nuova Consulta.

ART. 38 – ABROGAZIONI

1. E' abrogato il Regolamento dei Consigli di Quartiere adottato dal Consiglio Comunale con atti n. 150/62 del 07/09/2004, n. 6/53 del 17/01/2005, n. 85/14 del 10/04/2007 e n. 25/7 del 31/03/2008.
2. L'approvazione del presente regolamento comporta l'abrogazione dello Statuto della Consulta Comunale dei Cittadini stranieri ed apolidi residenti a Parma e del Regolamento per l'elezione della Consulta comunale dei cittadini stranieri ed apolidi residenti a Parma, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 791/41 del 21/05/2007.

ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione delle stesse.

